

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.
(Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31.12.2008)

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto della legge

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione

Art. 4 - Organizzazione e funzionamento

Art. 5 - Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale

Art. 6 - Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale

Art. 7 - Promozione delle attività professionali

Art. 8 - Soggetto consortile multidisciplinare

Art. 9 - Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni

Art. 10 - Norma finanziaria

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità e oggetto della legge

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.
2. La presente legge, in particolare:
 - a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;
 - b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinistiche e dalle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale;
 - c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:
 - a) per attività professionale, un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
 - b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio;
 - c) per associazione professionale di prestatore d'opera intellettuale, ogni professione diversa dalla lettera b) che abbia rilevanza economica e sociale;
 - d) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
 - e) per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3

Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni, è istituita la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata "commissione", nominata dal Presidente della Giunta regionale.

2. La commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:
 - a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
 - b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
 - c) ai processi di innovazione delle attività professionali.
3. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo il presidente, possono essere confermati una sola volta; la commissione è composta da:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
 - b) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o di professione associata di prestatori d'opera intellettuali.
4. Oltre al presidente, il numero massimo dei membri della commissione è pari a quarantasette, di cui:
 - a) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche;
 - b) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni associate di prestatori d'opera intellettuali;
 - c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni senza necessità di personalità giuridica ai fini della presenza in commissione.
5. I soggetti espressione di professioni ordinistiche e di professioni associate di prestatori d'opera intellettuale, designano ciascuno un vicepresidente.
6. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero dei membri di cui al comma 4, al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse professioni, l'individuazione dei membri avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati congiuntamente:
 - a) rappresentatività anche numerica dell'associazione o della fondazione;
 - b) rappresentanza regionale organizzata con presenza in almeno tre province toscane;
 - c) rilevanza economico-sociale della professione rappresentata.

Art. 4

Organizzazione e funzionamento

1. La commissione è costituita ed opera validamente con la partecipazione di almeno ventiquattro membri.
2. La commissione è convocata dal presidente ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
3. Il presidente ed i due vicepresidenti provvedono all'organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche secondo le modalità definite dalla commissione.
4. Per favorire l'incontro tra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, almeno una volta l'anno alla riunione della commissione sono invitati i rappresentanti designati dal comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti). Possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali, nonché i soggetti rappresentativi del mondo economico.
5. I membri della commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 5

Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale

1. Le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale, che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
2. Ai fini dell'eventuale partecipazione alla commissione regionale di cui all'articolo 3, la Giunta regionale verifica che i soggetti riconosciuti si impegnino:
 - a) all'adozione di un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
 - b) all'adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;

- c) alla definizione di un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
- d) alla previsione di un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;
- e) all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
- f) al rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.

Art. 6

Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale

1. La Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni e fondazioni espressioni di professioni ordinistiche operanti in Toscana che ne facciano richiesta, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.

Art. 7

Promozione delle attività professionali

1. La Regione promuove le attività professionali favorendo la partecipazione dei professionisti per la rapida ed efficace attuazione delle politiche europee.
2. La Regione mira a semplificare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai fondi europei promuovendo la risoluzione delle eventuali controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee sia prevenendo la nascita del contenzioso attraverso il preventivo espletamento di specifiche procedure conciliative gratuite, sia attraverso la riduzione dei tempi e dei costi necessari alla risoluzione delle controversie attraverso l'utilizzo dell'arbitrato.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita, presso la Giunta regionale, un'apposita sede per lo svolgimento dell'arbitrato e della conciliazione in relazione alle controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee tra soggetti od imprese richiedenti finanziamenti europei nelle quali l'amministrazione regionale o suoi soggetti dipendenti sono parte.
4. Le procedure conciliative e quelle arbitrali sono volontarie e non comportano oneri per l'amministrazione regionale.
5. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale valuta l'impatto delle attività promozionali di cui al presente articolo e trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale.

Art. 8

Soggetto consortile multidisciplinare

1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.
2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:
 - a) servizi di agenzia formativa;
 - b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
 - c) cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
 - d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;
 - e) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
 - f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2.
4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro diciotto mesi dall'entrata in

vigore della presente legge per difetto di iniziativa dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6 , comporta l'assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all'articolo 9.

Art. 9

Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni (1) (3)

1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo grado.
2. In particolare, il fondo di cui al comma 1, provvede alla concessione di garanzia per:
 - a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
 - b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:
 - 1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
 - 2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
 - 3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.
3. Il fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, anche di secondo grado, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto di cui all'articolo 8. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la ripartizione del fondo per le garanzie rilasciate per i prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi di cui al comma 3. (4)
5. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.
6. Con regolamento di attuazione sono definiti, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis", le modalità di funzionamento del fondo. (2)

Art. 10

Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000,00 di cui euro 400.000,00 per il finanziamento del soggetto consortile multidisciplinare previsto all'articolo 8 cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 513 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese correnti" ed euro 1.000.000,00 per la costituzione del fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 9 cui si fa fronte con le risorse della UPB 514 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2008.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2008 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: anno 2008 in diminuzione: UPB 741 "Fondi – Spese correnti" per euro 400.000,00; in aumento: UPB 513 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese correnti", per euro 400.000,00.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 131.
2. Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n.10, art. 37.
3. Regolamento regionale 6 maggio 2009, n. 23/R.
4. Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 8.